

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

DISPOSITIVO

Sentenza CS 1/21

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di marzo, collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Giulio Veltri	Componente relatore
Pres. Raffaele Potenza	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo presentato dal Sig. Maurizio Busso avverso decisione n. 3 e 5 dei Commissari Sportivi della gara del Campionato Karting Sicilia, svoltasi a Melilli, il 31.01.2021

FATTO

Oggetto dell'odierno giudizio è il reclamo proposto da Maurizio Busso, quale genitore del pilota Ludovico Busso (licenza n. 430890), avverso le decisione n. 3 e n. 5 rese in data 31/1/2021 dai commissari sportivi in occasione della prima prova del campionato regionale Aci Karting Sicilia svoltasi nel circuito di Melilli di Siracusa. Decisioni con le quali: a) a seguito di diffida a sostituire il carburatore, è stato annullato il tempo in qualifica e retrocesso il pilota in ultima posizione della griglia di partenza della pre-finale; b) il ricorrente è stato sanzionato con l'esclusione dalla prefinale poiché *“il carburatore era privo di marchio di fabbrica, ma conforme alle specifiche tecniche”*.

Il ricorrente allega in fatto che la verifica del carburatore è stata fatta in parco chiuso prima della partenza della prefinale. Verificata l'assenza della stampigliatura della sigla identificativa dell'omologa, i commissari richiedevano la sostituzione del carburatore. Seguiva una interlocuzione con il costruttore del mezzo, il quale chiariva che sui carburatori vecchi tale stampigliatura non era riportata. A seguito dell'interlocuzione i Commissari consentivano la partenza del pilota Ludovico Busso in pole position. Busso vinceva la gara. Dopo la pre-finale, alle 15 e 40, in seguito alla notifica del verbale n. 5, apprendeva di essere stato escluso dalla prefinale per i motivi sopradetti. Scopriva altresì che presso i locali dei commissari era stata affissa la decisione n. 3, non notificata prima, con la quale *“a seguito di diffida a sostituire il carburatore”*, era stato annullato il tempo in

qualifica e retrocesso il pilota in ultima posizione della griglia di partenza della pre-finale (nella decisione n. 3 è annotato: “esposto albo gara ore 14:30, il concorrente non si presenta per la notifica”).

Deduce altresì, il ricorrente, di aver immediatamente formalizzato la volontà di proporre appello avverso le decisioni, ma ciò nonostante di essere stato costretto a partire, nella finale, dall'ultima posizione.

In diritto sostiene: 1) la decisione n. 3 sarebbe stata emessa dopo la gara (prova ne è che al pilota è stato consentito di partire in pole), salvo poi essere “retrodatata” per sanarne formalmente il vizio; 2) il provvedimento è stato considerato immediatamente esecutivo, nonostante l'avvenuta proposizione del gravame; 3) in ogni caso il carburatore, come accertato dagli stessi commissari era “conforme alle specifiche tecniche”).

La Procura ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto generico.

Il ricorso è stato discusso all'udienza del 19 marzo 2021.

All'esito la Corte ha pubblicato il seguente dispositivo: *“La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo, per l'effetto annulla la decisione impugnata, disponendo la restituzione del deposito cauzionale. Concede 10 giorni per il deposito delle motivazioni?”*

Di seguito le motivazioni.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Giova preliminarmente evidenziare, per una maggiore intelligibilità dei fatti, che l'evento sportivo oggetto di contestazione si è svolto attraverso una sequenza che ha contemplato: 1) le prove di qualificazione; 2) la pre-finale; 3) la finale.

Dall'allegazione dei fatti risultante dal ricorso, non specificatamente confutata dalla Procura, emerge che i Commissari, dopo le verifiche disposte sul carburatore, a seguito della sessione di qualificazione in regime di parco chiuso, in virtù anche di un'interlocazione tecnica con il costruttore del Kart in gara hanno consentito che il pilota Ludovico Busso partisse in *pole position* nella pre-finale.

Solo dopo lo svolgimento della pre-finale, conclusasi con la vittoria di Ludovico Busso, i Commissari hanno disposto, sul piano giuridico e con effetto retroattivo, l'annullamento del tempo riportato nella sessione di qualifica e la retrocessione del pilota in ultima posizione della griglia di partenza della pre-finale (decisione n. 3, non notificata, ma semplicemente affissa presso i locali dei Commissari prima della partenza della pre-finale).

Il ricorrente ritiene, in proposito, che trattasi di un falso ideologico, e che in realtà la decisione sia stata adottata, a seguito di un ripensamento dei Commissari, solo dopo la conclusione della prefinale.

Ad avviso del Collegio non occorre prendere posizione sul tale specifica contestazione, posto che i Commissari, pur dopo aver rilevato l'irregolarità del carburatore, hanno consentito al pilota di partire dalla *pole position* (la circostanza è pacifica), così, non solo ponendo in essere un comportamento incompatibile con la disposta sanzione (annullamento del tempo riportato nella sessione di qualifica), ma inibendo al concorrente di ripristinare la regolarità della vettura attraverso la sostituzione del carburatore (cosa poi fatta in occasione della finale).

Esistono, dunque, concreti e sufficienti indizi che depongono nel senso che, anche ove la decisione fosse stata adottata prima della partenza, la stessa non è stata ritenuta dagli stessi Commissari efficace ed esecutiva.

E' pertanto sulla decisione n. 5 che il Collegio deve focalizzarsi. Con essa il ricorrente è stato sanzionato con l'esclusione dalla pre-finale poiché *“il carburatore era privo di marchio di fabbrica, ma conforme alle specifiche tecniche”*.

Ritiene il Collegio che questa decisione sia illegittima.

Innanzitutto essa è tardiva: i controlli sono stati fatti dai Commissari, in regime di parco chiuso, prima della disputa della prefinale. Essi avrebbero dovuto sfociare, ove la rilevata irregolarità fosse stata (com'è poi stata) considerata ostativa alla partecipazione, in una immediata e formale contestazione, della quale, tuttavia, in atti non v'è alcuna traccia.

E' dunque del tutto verosimile che i Commissari, anche a seguito delle indicazioni tecniche fornite dal costruttore del Kart, abbiano ritenuto ininfluyente l'irregolarità rilevata, salvo poi, *re melius perpensa*, porla a base della disposta esclusione. Comportamento, tuttavia, che: a) ha impedito al concorrente di sostituire il carburatore; b) ha impedito altresì al medesimo di attivare, prima della partenza, i mezzi di tutela che l'ordinamento sportivo contempla.

Ulteriore illegittimità è rinvenibile anche nel disconoscimento di ogni effetto al preavviso d'appello formulato dal concorrente immediatamente dopo la notifica della decisione n. 5.

Com'è noto il preavviso d'appello, ai sensi dell'art. 215 del regolamento nazionale sportivo, sospende l'esecutività della decisione presa. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto disputare la finale partendo dalla *pole* e non dall'ultima fila, come nei fatti è avvenuto.

Da ultimo, il Collegio non può non rilevare che la decisione adottata appare non sorretta da una sufficiente istruttoria, atta a comprendere, anche in considerazione della

riconosciuta conformità del carburatore alle specifiche tecniche previste, se la mancanza della stampigliatura del marchio di fabbrica fosse realmente sintomatica del non originalità del carburatore.

Da ciò discende l'annullamento della decisione n. 5 (unica ad avere avuto efficacia).

In conclusione, come già anticipato in sede di dispositivo, la Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo, per l'effetto annulla la decisione impugnata, disponendo la restituzione del deposito cauzionale.

Dispone la comunicazione della presente sentenza, a cura della Segreteria, agli organi sportivi dell'ACI per l'adozione dei conseguenti atti esecutivi.

Così deciso in Roma, 19 marzo 2021

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Giulio Veltri